

Decreto federale concernente l'indennizzo delle persone danneggiate dalla catastrofe di Cernobyl

del 18 dicembre 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 31^{bis} capoversi 2 e 3 lettera b della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 1987¹⁾,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione risarcisce nei casi di rigore una parte delle perdite finanziarie che gli allevatori di bestiame minuto, i coltivatori di piante officinali e aromatiche in regione montana, gli orticoltori, altri agricoltori danneggiati, come pure i pescatori del Ceresio hanno subito, o ancora subiranno, in seguito alla catastrofe di Cernobyl.

² Sono salve le disposizioni della legislazione federale in materia di responsabilità civile.

Art. 2 Indennità

¹ L'indennità, assegnata in quanto aiuto finanziario, può raggiungere il cento per cento del danno stimato per i pescatori del Ceresio; negli altri casi essa sarà limitata ad un massimo del 75 per cento del danno stimato.

² I contributi versati in virtù del presente decreto saranno rimborsati o ridotti se il danno è coperto da altre disposizioni legali.

³ Non vengono versati contributi inferiori ai 300 franchi.

Sezione 2: Bestiame minuto

Art. 3 Diritto all'indennità

¹ Hanno diritto all'indennità gli allevatori che provano d'aver subito una perdita finanziaria relativa alla produzione e trasformazione di latte di pecora e di capra, come anche alla produzione di capretti.

¹⁾ FF 1987 II 1169

² Nella misura in cui la perdita sia stata traslata sul caseificio, la pretesa all'indennità gli viene del pari trasferita.

Art. 4 Valutazione del danno

¹ Il danno è calcolato in funzione delle perdite comprovate. Sono applicabili i tassi massimi seguenti:

- a. 80 franchi per capretto invenduto;
- b. 240 franchi per capra munta;
- c. 360 franchi per pecora munta.

² Vanno considerate soltanto le capre e le pecore il cui latte, o latticini derivati, erano destinati alla vendita.

³ Nei casi in cui la pretesa spetti al caseificio, l'ammontare dell'indennità non supererà quello pagabile all'allevatore se non avesse traslato il danno.

Sezione 3: Piante officinali e aromatiche

Art. 5 Diritto all'indennità

Hanno diritto all'indennità i coltivatori di piante officinali e aromatiche in regione montana, nella misura in cui il loro raccolto sia rimasto invenduto in seguito a contaminazione radioattiva.

Art. 6 Valutazione del danno

Il danno è calcolato in base ai tassi massimi seguenti, per kg di merce pronta per la vendita:

	Fr.
a. Calendola	80.—
b. Foglie di betulla	60.—
c. Ortica	30.—
d. Salvia, timo e melissa	15.—

Sezione 4: Orticoltori e altri agricoltori danneggiati

Art. 7

¹ Il Consiglio federale assegna un'indennità ai titolari di piccole aziende dedite all'orticoltura o ad altri settori dell'agricoltura, la cui esistenza economica è stata gravemente compromessa in seguito alla catastrofe di Cernobyl.

² Il Consiglio federale ne stabilisce le modalità.

Sezione 5: Pesca nel Ceresio

Art. 8 Diritto all'indennità

Hanno diritto all'indennità i titolari di patente di pesca con reti, colpiti dall'ordinanza del 3 settembre 1986¹⁾ sul divieto della pesca nel Lago di Lugano.

Art. 9 Valutazione del danno

¹ Il danno è calcolato caso per caso, in base alla media mensile delle quantità pescate e del provento della pesca dal 1983 al 1985.

² All'ammontare così calcolato va aggiunta la somma versata per la patente durante il periodo di divieto.

Sezione 6: Rimedi giuridici, sanzioni

Art. 10 Rimedi giuridici

Il ricorso è retto dalle disposizioni generali della procedura federale.

Art. 11 Restituzione

Le indennità riscosse indebitamente vanno restituite. È applicabile l'articolo 105 della legge sull'agricoltura²⁾.

Art. 12 Disposizioni penali

¹ Chiunque, in una domanda d'indennità, fornisce intenzionalmente indicazioni false o fallaci è punito, se non si tratta di un reato più grave, con l'arresto o con la multa.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 300 franchi.

³ Sono applicabili gli articoli 113, 115 e 116 della legge sull'agricoltura²⁾.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 13

L'esecuzione del presente decreto spetta al Consiglio federale.

Art. 14 Pretese

Le pretese d'indennità vanno notificate agli uffici designati dal Consiglio federale, durante il periodo di validità del presente decreto.

¹⁾ RS 923.52; RU 1986 1479

²⁾ RS 910.1

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Esso vige fino a 6 mesi dopo l'abrogazione dell'ordinanza del 3 settembre 1986¹⁾ concernente il divieto della pesca nel Lago di Lugano, ma almeno fino al 31 dicembre 1988.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1987 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1987

Il presidente: Masoni

Il presidente: Reichling

Il segretario: Huber

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 12 gennaio 1988²⁾

Termine di referendum: 11 aprile 1988

1260

¹⁾ RU 1986 1479

²⁾ FF 1988 I 59

Decreto federale concernente l'indennizzo delle persone danneggiate dalla catastrofe di Cernobyl del 18 dicembre 1987

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1988
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.01.1988
Date	
Data	
Seite	59-62
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 572

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.